
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2022
N. 64 del Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICA TARIFFE PER L'ANNO 2022.

L'anno 2022, il giorno 23 del mese di Marzo alle ore 18:20 si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Zorino Emanuele	Sindaco	Presente
Piorar Anna	Assessore	Assente
De Marchi Daniela	Assessore	Presente
De Cubellis Roberto	Vice Sindaco	Presente
Tarlao Giuditta	Assessore	Assente

Assiste il Segretario Comunale Stabile dott. Luca.

La seduta si svolge con modalità telematica – Decreto sindacale n. 4 del 20.03.2020 avente ad oggetto “Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e art. 11 della L.R. n. 3 del 12 marzo 2020.”

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Zorino Emanuele nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO PROPOSTA DELIBERA:

IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICA TARIFFE PER L'ANNO 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo;

VISTO l'art. 10, commi 3 e 5, della Legge Regione del Friuli Venezia Giulia del 17 luglio 2015, n. 18 il quale prevede che: "3. Per garantire al turista elevati standard dei servizi senza aumentare i costi a carico della cittadinanza residente, i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni turistici ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014, e le Unioni territoriali intercomunali possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio; 5. La misura dell'imposta di cui ai commi 3 e 4 è fissata secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia ovvero all'ubicazione delle strutture ricettive, da un minimo di 0,5 euro a un massimo 2,5 euro per pernottamento; la misura minima dell'imposta è pari a 0,3 euro per le strutture ricettive all'aria aperta";

VISTO il regolamento concernente la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1615 del 01/09/2017;

RICHIAMATO l'art. 5, comma 4 del regolamento concernente la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, che stabilisce che: "Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 6 della legge regionale n. 18/2015, qualora il gettito presunto iscritto nel bilancio di previsione e derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno è superiore a 50.000 euro, le modalità di destinazione dello stesso sono stabilite in base a un'intesa, stipulata tra ciascun comune, le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e PromoTurismoFVG, contenente, altresì, le indicazioni sulle modalità di collaborazione tra le parti dell'intesa, il dettaglio delle iniziative preventivate da finanziarie con le risorse derivanti dal gettito dell'imposta, nonché l'indicazione delle modalità di realizzazione delle iniziative medesime; tale gettito finanzia, nella misura minima del 35 per cento, investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità, e nella misura minima del 35 per cento, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica dei territori";

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese n. 30 del 28/12/2017 che ha istituito l'imposta di soggiorno nel Comune di Aquileia e approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta;

VISTO l'art. 4 del regolamento per la disciplina dell'imposta il quale dispone che: "Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale di Aquileia con apposita deliberazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del TUEL, entro le misure minime e massime previste dall'art. 10 comma 5 della L.R. 18/2015"

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale nr. 41 del 01.03.2022 con la quale sono state determinate le tariffe per l'anno 2022;

DATO ATTO che in data giovedì 17 marzo 2022 alle ore 20:30 presso la sala Consiliare del Comune di Aquileia si è tenuto un incontro con le strutture ricettive del Comune di Aquileia soggette all'Imposta di soggiorno;

VISTE le richieste pervenute in forma scritta da alcune delle strutture ricettive presenti sul territorio del Comune di Aquileia a seguito della modifica delle tariffe relative all'Imposta di soggiorno per l'anno 2022;

RITENUTO di accettare parte delle proposte ricevute rimodulando la tariffa e proponendo la modifica delle esenzioni di cui all'art. 5 del Regolamento vigente;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15-quater, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019 che stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2020 i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale e che il MEF entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere;

PRESO ATTO, alla luce di quanto esposto nel paragrafo precedente, che la modifica delle tariffe avrà effetto dal 1° maggio 2022 come già deliberato in precedenza;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

RICORDATO che l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo;

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio 2022-2023-2024 è stato differito al 31 maggio 2022 con la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 28 febbraio 2022;

ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile da parte del sostituto del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la L.R. dd. 11 dicembre 2003 n. 21 così come modificata dalla L.R. dd. 24 maggio 2004, n. 17;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. DI CONFERMARE che fino alla data del 30 aprile 2022 permangono applicabili le tariffe per pernottamento dell'imposta di soggiorno vigenti nell'anno 2021;
2. DI MODIFICARE le tariffe per pernottamento dell'imposta di soggiorno per l'anno d'imposta 2022 con effetto dal 1° maggio 2022 nelle seguenti misure:

tipologia struttura ricettiva	tariffa 2021 al giorno per persona	tariffa 2022 al giorno per persona
alberghi a 1 stelle	€ 0,60	€ 1,20
alberghi a 2 stelle	€ 0,70	€ 1,50
alberghi a 3 stelle	€ 1,00	€ 2,00
alberghi a 4 stelle	€ 1,20	€ 2,40
alberghi a 5 stelle	€ 1,80	€ 2,50
campeggi 1 stelle	€ 0,40	€ 0,70
campeggi 2 stelle	€ 0,50	€ 0,80
campeggi 3 stelle	€ 0,60	€ 0,90
campeggi 4 stelle	€ 0,80	€ 1,10
campeggi 5 stelle	€ 1,10	€ 1,40
residenze turistico- alberghiere	€ 0,80	€ 1,50
bed and breakfast, case e appartamenti, affittacamere	€ 0,60	€ 1,50
locazioni brevi e ulteriori casi non previsti nelle categorie precedenti	€ 0,60	€ 1,50

3. DI PROPORRE al Consiglio Comunale la modifica dell'art. 5 del Regolamento vigente come di seguito riportato:

Articolo 5 – Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del 12° anno di età;

- i volontari che prestino servizio in occasione di calamità;

- i portatori di handicap e le persone non autosufficienti, o con particolari patologie invalidanti le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale/nazionale del paese di provenienza ed il loro accompagnatore.

2. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 14 pernottamenti consecutivi.

4. DI DARE ATTO che, a seguito delle modifiche di cui ai punti 2. e 3. il gettito presunto di cui al Bilancio di previsione 2022-2023-2024 rimane invariato;
5. DI DARE ATTO altresì che la presente deliberazione costituisce emendamento al DUP e al Bilancio di previsione 2022-2023-2024 e non determina squilibri di bilancio rispettando quanto previsto dall'avviso di deposito e dal vigente Regolamento di contabilità;
6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla

legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019;

7. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale del comune;
E, stante l'urgenza di deliberare in merito con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell'articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 e s. m. e i..

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1º del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Aquileia, 23 marzo 2022

Il Responsabile dell'Area
DOTT. LUCA STABILE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1º del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Aquileia, 23 marzo 2022

Il Responsabile del Servizio
DOTT. LUCA STABILE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede;

RILEVATA la necessità da parte di questa Giunta Comunale di implementare le premesse;

RITENUTO, pertanto, di approvare la proposta di Deliberazione, come di seguito:

PREMESSO che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo;

VISTO l'art. 10, commi 3 e 5, della Legge Regione del Friuli Venezia Giulia del 17 luglio 2015, n. 18 il quale prevede che: "3. Per garantire al turista elevati standard dei servizi senza aumentare i costi a carico della cittadinanza residente, i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni turistici ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014, e le Unioni territoriali intercomunali possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio

territorio; 5. La misura dell'imposta di cui ai commi 3 e 4 è fissata secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia ovvero all'ubicazione delle strutture ricettive, da un minimo di 0,5 euro a un massimo 2,5 euro per pernottamento; la misura minima dell'imposta è pari a 0,3 euro per le strutture ricettive all'aria aperta”;

VISTO il regolamento concernente la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1615 del 01/09/2017;

RICHIAMATO l'art. 5, comma 4 del regolamento concernente la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, che stabilisce che: “Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 6 della legge regionale n. 18/2015, qualora il gettito presunto iscritto nel bilancio di previsione e derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno è superiore a 50.000 euro, le modalità di destinazione dello stesso sono stabilite in base a un'intesa, stipulata tra ciascun comune, le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e PromoTurismoFVG, contenente, altresì, le indicazioni sulle modalità di collaborazione tra le parti dell'intesa, il dettaglio delle iniziative preventivate da finanziarie con le risorse derivanti dal gettito dell'imposta, nonché l'indicazione delle modalità di realizzazione delle iniziative medesime; tale gettito finanzia, nella misura minima del 35 per cento, investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità, e nella misura minima del 35 per cento, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica dei territori”;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese n. 30 del 28/12/2017 che ha istituito l'imposta di soggiorno nel Comune di Aquileia e approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta;

VISTO l'art. 4 del regolamento per la disciplina dell'imposta il quale dispone che: “Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale di Aquileia con apposita deliberazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del TUEL, entro le misure minime e massime previste dall'art. 10 comma 5 della L.R. 18/2015”

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale nr. 41 del 01.03.2022 con la quale sono state determinate le tariffe per l'anno 2022;

DATO ATTO che in data giovedì 17 marzo 2022 alle ore 20:30 presso la sala Consiliare del Comune di Aquileia si è tenuto un incontro con le strutture ricettive del Comune di Aquileia soggette all'Imposta di soggiorno;

VISTE le note pervenute in forma scritta da alcune delle strutture ricettive presenti sul territorio del Comune di Aquileia attraverso le quali viene richiesto il contenimento degli aumenti delle tariffe relative ai Campeggi proponendo nel contempo la riduzione dei limiti di età concernenti l'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno per i minori (da 18 a 12);

RILEVATO che durante l'incontro dd 17.03.2022 alcune strutture hanno manifestato un problema di gestione della documentazione necessaria per concedere l'esenzione a favore dei “soggetti soggiornanti per esigenze lavorative”;

PRESO ATTO che l'Amministrazione ha ritenuto di rimodulare l'analisi preliminare sulle tariffe fermo restando che l'introito garantisca il mantenimento e il miglioramento dei servizi ritenuti essenziali per il Comune senza gravare sul cittadino;

RITENUTO di prendere in considerazione parte delle proposte ricevute modificando la tariffa relativa alle strutture ricettive all'aria aperta e proponendo la modifica delle esenzioni di cui all'art. 5 del Regolamento vigente;

RITENUTO altresì di correggere per mero errore materiale da € 3,50 a € 2,50 la tariffa riportata alla voce "Alberghi a 5 stelle" nella tabella presente al punto 2 del dispositivo della Delibera di Giunta Comunale n. 41 dd 01.03.2022 evidenziando tuttavia che al momento non sussiste tale tipologia di struttura ricettiva sul territorio comunale;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15-quater, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019 che stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2020 i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale e che il MEF entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere;

PRESO ATTO, alla luce di quanto esposto nel paragrafo precedente, che la modifica delle tariffe avrà effetto dal 1° maggio 2022 come già deliberato in precedenza;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

RICORDATO che l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo;

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio 2022-2023-2024 è stato differito al 31 maggio 2022 con la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 28 febbraio 2022;

ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile da parte del sostituto del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la L.R. dd. 11 dicembre 2003 n. 21 così come modificata dalla L.R. dd. 24 maggio 2004, n. 17;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. DI CONFERMARE che fino alla data del 30 aprile 2022 permangono applicabili le tariffe per pernottamento dell'imposta di soggiorno vigenti nell'anno 2021;
2. DI MODIFICARE le tariffe per pernottamento dell'imposta di soggiorno per l'anno d'imposta 2022 con effetto dal 1° maggio 2022 nelle seguenti misure:

tipologia struttura ricettiva	tariffa 2021 al giorno per persona	tariffa 2022 al giorno per persona
alberghi a 1 stelle	€ 0,60	€ 1,20
alberghi a 2 stelle	€ 0,70	€ 1,50
alberghi a 3 stelle	€ 1,00	€ 2,00
alberghi a 4 stelle	€ 1,20	€ 2,40
alberghi a 5 stelle	€ 1,80	€ 2,50
campeggi 1 stelle	€ 0,40	€ 0,70
campeggi 2 stelle	€ 0,50	€ 0,80
campeggi 3 stelle	€ 0,60	€ 0,90
campeggi 4 stelle	€ 0,80	€ 1,10
campeggi 5 stelle	€ 1,10	€ 1,40
residenze turistico- alberghiere	€ 0,80	€ 1,50
bed and breakfast, case e appartamenti, affittacamere	€ 0,60	€ 1,50
locazioni brevi e ulteriori casi non previsti nelle categorie precedenti	€ 0,60	€ 1,50

3. DI PROPORRE al Consiglio Comunale la modifica dell'art. 5 del Regolamento vigente come di seguito riportato:

Articolo 5 – Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - i minori fino al compimento del 12° anno di età;
 - i volontari che prestino servizio in occasione di calamità;
 - i portatori di handicap e le persone non autosufficienti, o con particolari patologie invalidanti le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale/nazionale del paese di provenienza ed il loro accompagnatore.
2. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 14 pernottamenti consecutivi.
4. DI DARE ATTO che, a seguito delle modifiche di cui ai punti 2. e 3. il gettito presunto di cui al Bilancio di previsione 2022-2023-2024 rimane invariato;
5. DI DARE ATTO altresì che la presente deliberazione costituisce emendamento al DUP e al Bilancio di previsione 2022-2023-2024 e non determina squilibri di bilancio rispettando quanto previsto dall'avviso di deposito e dal vigente Regolamento di contabilità;
6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019;
7. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale del comune;

CON voti unanimi;

DELIBERA

DI APPROVARE E FAR PROPRIA ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.

E, stante l'urgenza di deliberare in merito con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell'articolo 1 della L.R. 11/12/2003 N. 21 e s. m. e i..

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Zorino Emanuele

Il Segretario Comunale
Stabile dott. Luca

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 28/03/2022 al 11/04/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Aquileia, li 28/03/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
dott. Luca Stabile

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/03/2022, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 23/03/2022

Il Segretario Comunale
Stabile dott. Luca

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ZORINO EMANUELE

CODICE FISCALE: ZRNMNL78C30I904T

DATA FIRMA: 25/03/2022 11:36:13

IMPRONTA: 44FF8CEDA1BE58D25DFC9AF5D54519D92532777AEB183125DE43CEFEA69221B9
2532777AEB183125DE43CEFEA69221B9960D85B8F154CFB62C6C6BA7A93D5785
960D85B8F154CFB62C6C6BA7A93D5785EAC874A2E4E43106CAA37D877130CB77
EAC874A2E4E43106CAA37D877130CB77AA2956A7FA899AA2455E1F991BA5F6CF

NOME: STABILE LUCA

CODICE FISCALE: STBLCU72E23E098H

DATA FIRMA: 25/03/2022 11:38:50

IMPRONTA: 8156AAEC9F8614D37EB97D822A721DB31DB15374496B0725CA3E8D41D449BA53
1DB15374496B0725CA3E8D41D449BA530ADDCF5E8EEEB46386198C3842DB5E7
0ADDCF5E8EEEB46386198C3842DB5E7D67B582A9E2E10BC8AAA947F2AC68AF9
D67B582A9E2E10BC8AAA947F2AC68AF902D2A8131186F5DB3010330779856695